



AVVISO SE.T.A.M. N. 03-2022

Super Green Pass e obbligo vaccinale: cosa cambia

Gentile Cliente,

con il nuovo decreto legge 1/2022, il Legislatore ha variato nuovamente le condizioni di accesso agli ambienti di lavoro, allargando la platea dei lavoratori che dovranno essere in possesso del green pass rafforzato per poter lavorare.

Vediamo di seguito quanto previsto dal nuovo decreto legge.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

Premessa	2
<i>Obbligo di vaccinazione e green pass rafforzato</i>	<i>2</i>
<i>Nuove disposizioni per le imprese</i>	<i>3</i>
<i>Estensione dell'obbligo del green pass base</i>	<i>3</i>
<i>Scuole</i>	<i>3</i>
<i>Riepiloghiamo</i>	<i>4</i>
<i>Link utili</i>	<i>5</i>

Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 che introduce nuove misure urgenti per il **contenimento dell'epidemia da COVID-19**, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Obbligo di vaccinazione e green pass rafforzato



A far data dall'8 gennaio, entrata in vigore del decreto, è stato introdotto l'obbligo vaccinale anche per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il **cinquantesimo anno di età**.

Ciò comporta che dal prossimo **15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022** tutti i lavoratori **ultracinquantenni** potranno accedere agli ambienti di lavoro soltanto se muniti di **green pass rafforzato**.

Il decreto prevede che, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 € in uno dei seguenti casi:

- a** soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b** soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c** soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

L'obbligo vaccinale viene inoltre esteso al personale universitario equiparato a quello scolastico.

Nuove disposizioni per le imprese

Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore privo di super Green pass per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, **rinnovabili fino al 31.03.2022**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso, ma senza stipendio.

Estensione dell'obbligo del green pass base

L'obbligo del Green Pass base viene esteso:

dal 20 gennaio 2022	→	a tutti coloro che accedono ai servizi alla persona (estetiste, parrucchiere, barbieri);
dal 1° febbraio 2022	→	a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (tranne quelle a carattere essenziale, che saranno definite con apposito decreto entro il 20.01.2022).

Scuole

Nuove misure anche per il tracciamento dei positivi nella popolazione scolastica.

Scuola dell'infanzia

Con un solo caso di positività è prevista la sospensione dell'attività scolastica per una durata di 10 giorni.

Scuola primaria (Scuola elementare)

Con **un solo caso di positività** viene attivata la cosiddetta "*sorveglianza con testing*": l'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività: il test verrà successivamente ripetuto dopo 5 giorni.

Con **2 casi di positività (o più di 2)** la classe in cui si sono verificati attiverà la DAD (didattica a distanza) per la durata di 10 giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

Con **un solo caso di positività** per classe è prevista soltanto l'auto-sorveglianza e l'uso in aula delle mascherine di tipo FFP2.

Con 2 casi positivi nella stessa classe è prevista:

- **per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo: **didattica digitale integrata**;
- **per tutti gli altri**: prosecuzione delle attività in presenza con auto-sorveglianza e uso di mascherine FFP2 in classe.

Quando i casi sono **almeno 3** nella stessa classe è prevista la DAD (didattica a distanza) per 10 giorni.

Riepiloghiamo

Lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale:

Categoria di lavoratori interessate	Data di decorrenza dell'obbligo	Disposizione normativa
Lavoratori appartenenti a settori ad interesse sanitario	<ul style="list-style-type: none"> Dal 1° aprile 2021 per gli operatori a interesse sanitario Dal 15 dicembre 2021 per gli amministrativi occupati in tali settori e gli esercenti attività di assistenza domiciliare 	<p>D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2021</p> <p>D.L. 172/2021</p>
Lavoratori delle RSA	Dal 10 ottobre 2021	D.L. 122/2021 convertito in Legge 133/2021
Personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico; personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori	Dal 15 dicembre 2021	D.L. 172/2021
Insegnanti (personale del sistema nazionale d'istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali d'istruzione per adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore)	Dal 15 dicembre 2021	D.L. 172/2021
Personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori	Dal 1° febbraio 2022	D.L. 1/2022
Lavoratori ultracinquantenni	Dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022	D.L. 1/2022

Attività soggette alla verifica del green pass:

ATTIVITÀ	DECORRENZA
<p>Super green pass obbligatorio per:</p> <ul style="list-style-type: none">• tutti i mezzi di trasporto pubblici (treni, aerei, pullman, navi, bus, metro, tram);• servizi di ristorazione all'aperto e al chiuso (già in vigore);• musei;• piscine al chiuso e all'aperto;• palestre;• centri termali e parchi divertimento;• alberghi e strutture ricettive;• feste per cerimonie civili o religiose;• sagre e fiere;• congressi;• impianti di sci;• sport di squadra anche all'aperto (come il calcetto);• centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso all'aperto;• sale gioco, sale bingo e casino.	<p>10 gennaio 2022</p>
<p>Green pass base per:</p> <ul style="list-style-type: none">• Barbieri e parrucchieri;• Centri estetici.	<p>20 gennaio 2022</p>
<p>Green pass base per:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uffici pubblici;• Poste;• Banche e uffici finanziari;• Attività commerciali. <p>(sono esenti quelle a carattere essenziale, che verranno definite con apposito decreto entro il 23/01/2022, così come stabilito dall'art. 3 del DL 1/2022)</p>	<p>1° febbraio 2022</p>

Link utili

- [DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1.](#)

La Direzione